

XXXVIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1925

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di:

• Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia	Pag. 1185
• Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi istituti, per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina	1187
• Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle colonie	1188
• Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'articolo 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa	1190
• Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione	1191
• Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali	1192
• Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le soprintendenze alle opere di antichità e belle arti	1193
• Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di commercio e industria dell'Ionio in Tarento	1194
• Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie	1195

• Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1º gennaio 1923

• Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato

• Approvazione del protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914

• Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 763, contenente disposizioni relative alle scuole elementari nei territori annessi

• Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 849, che autorizza i Provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso speciale tra maestri ex combattenti

(Discussione di):

• Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso dei soci delle Società per azioni

Oratori:

D'AMELIO, *relatore* 1184

FRACASSI 1183, 1185

Rocco, *ministro della giustizia e degli affari**di culto* 1184

Interrogazioni (Annuncio di) 1205

Per la salute del Presidente 1182

Oratore:

PRESIDENTE 1182

Votazioni a scrutinio segreto (per la nomina di un Commissario d'accusa, di Commissari alla Cassa depositi e prestiti e al Fondo per il Culto:

(Risultato di) 1182, 1204

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per l'interno e per l'economia nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Per la salute di S. E. il Presidente Tittoni.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che il presidente onorevole Tittoni, essendo indisposto, ho dovuto surrogarlo oggi; e credo di interpretare i sentimenti dell'intero Senato, facendo voti che l'indisposizione - che è leggera - abbia a cessare al più presto. (*Approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si associa di gran cuore ai voti espressi dall'onorevole Presidente. (*Bene*).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni che ebbero luogo nella seduta di ieri:

Per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia:

Senatori votanti	215
Maggioranza	108

Ebbero voti:

Il senatore Garavetti	92
» Sinibaldi	59
Voti nulli o dispersi	31
Schede bianche	35

Ballottaggio fra i senatori Garavetti e Sinibaldi.

Per la nomina di un membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia:

Senatori votanti	215
Maggioranza	108

Il senatore Mosca ebbe voti	147
Voti nulli o dispersi	24
Schede bianche	44

Proclamo eletto il senatore Mosca.

Per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	215
Maggioranza (un quarto dei votanti)	54

Ebbero voti:

Il senatore Sinibaldi	115
» Torrigiani	113
» Wollemborg	36
» Dallolio Alberto	3
» Da Como	3
» Mayer	2
Voti nulli o dispersi	18
Schede bianche	55

Proclamo eletti i senatori Sinibaldi e Torrigiani.

Ballottaggio fra i senatori Wollemborg e Dallolio Alberto.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto.

Senatori votanti	215
Maggioranza (un quarto dei votanti)	54

Ebbero voti:

Il senatore D'Andrea	115
» Spirito	101
» Di Stefano	51
» Rota Attilio	10
» Mosca	8
» Scaduto	7
Voti nulli	5
Dispersi	17
Schede bianche	46

Proclamo eletti i senatori D'Andrea e Spirito.

Ballottaggio tra i senatori Di Stefano e Rota Attilio.

Ai ballottaggi si procederà alla seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso dei soci delle Società per azioni » (N. 97-A urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso dei soci delle Società per azioni ».

L'onorevole ministro accetta che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legge 11 gennaio 1923, n. 75, relative all'esercizio del diritto di recesso dei soci delle società per azioni, nei casi di fusione con altre società o di aumenti di capitale, sono prorogate fino a che entri in vigore il nuovo codice di commercio, da pubblicare in conformità della legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Questo disegno di legge viene in discussione col procedimento della massima urgenza avendo il ministro domandato ieri che si discutesse anche senza relazione scritta, su semplice relazione orale. La solerzia del relatore ci ha fornito anche la relazione scritta, distribuita proprio in questo momento.

Il provvedimento del quale si vuole prolungare l'esistenza ha carattere assolutamente straordinario, che solo lo stato di guerra poteva giustificare. Ed infatti basta rilevare che con esso si sospende l'applicazione di alcune dispo-

sizioni dell'art. 158 del Codice di commercio, che è uno degli articoli più importanti di tale Codice a riguardo delle società per azioni.

Si può ammettere che in momenti eccezionali, come è il tempo di guerra, si sospenda anche con decreto legge un articolo di un Codice qualsiasi; ma il provvedimento eccezionale dovrebbe durare soltanto fino a che durano le circostanze eccezionali che l'hanno determinato e lo possono giustificare. Che tale fosse il pensiero del Governo che emanò il provvedimento e di quelli che lo hanno prorogato, appare evidente dalla storia del provvedimento medesimo.

L'art. 158 del Codice di commercio fu parzialmente sospeso con una legge del 1° aprile 1915, la quale doveva aver vigore soltanto per l'anno 1915. Poi con un decreto-legge del 23 dicembre 1915 il provvedimento fu prorogato per tutto il tempo di guerra. Agli effetti della legislazione di guerra « il tempo di guerra » cessò soltanto con la fine del 1920. Con un decreto del 18 novembre 1920, si fece una nuova proroga di questo provvedimento fino al 30 aprile 1921. Poscia il provvedimento stesso fu prorogato fino all'anno 1923 ed infine con l'ultimo decreto dell'11 gennaio 1923 fu prorogato ancora per due anni, fino al 29 gennaio 1925, termine che scade precisamente oggi. Perciò, con oggi, questo decreto dovrebbe cessare di aver vigore. L'onorevole ministro guardasigilli con la presentazione di questo disegno di legge, pel quale ha chiesto l'urgenza, tende a prorogare questo provvedimento a data indefinita, fino a quando cioè non sarà entrato in vigore il nuovo Codice di commercio. Io ritengo che l'onorevole ministro guardasigilli avrebbe fatto bene a lasciare che il provvedimento morisse di morte naturale: gli avrebbe dato così la sorte migliore che potesse toccargli. Non si vede infatti la necessità di mantenere ancora in vigore un decreto, il quale viene a togliere una delle poche garanzie che la legge dà agli azionisti delle società anonime. Io francamente preferirei che l'onorevole ministro guardasigilli, nel presentare all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge per la delegazione a modificare il Codice penale e quello di procedura penale, avesse domandato anche la delega per modificare il Codice di commercio.

ROCCO, *ministro per la giustizia e gli af-*

fari di culto. Questa delega c'è già; è nella legge 30 dicembre 1923.

FRACASSI. Allora, se così stanno le cose, io prego l'onorevole ministro che voglia avvalersene senza ritardo e approfittare della pubblicazione del nuovo Codice di commercio per regolare questa materia, rinunciando fino da questo momento a questa nuova proroga, che, secondo me, non ha alcuna ragione di essere.

Questa la preghiera che rivolgo all'onorevole ministro ed il voto che faccio. E lo faccio anche per un'altra ragione. Come risulta dalla relazione del nostro Ufficio centrale, questo decreto non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento, e perciò anche se il Senato oggi votasse la proroga, essa rimarrebbe senza effetto e occorrerebbe promulgare un nuovo decreto-legge.

ROCCO, *ministro per la giustizia e gli affari di culto.* No, questo decreto è già stato convalidato dall'altro ramo del Parlamento. È compreso nel blocco dei decreti convertiti in legge dalla Camera dei deputati.

FRACASSI. Ad ogni modo io sarò grato all'onorevole ministro se vorrà rinunciare a questa nuova proroga e, come ho detto, provvedere a regolare definitivamente questa materia in occasione della promulgazione del nuovo Codice di commercio.

D'AMELIO, *relatore.* Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore.* Le obiezioni sollevate dall'onorevole senatore Fracassi per l'approvazione del progetto di legge, presentato dall'onorevole Ministro guardasigilli, sono già state oggetto di esame nelle discussioni che i precedenti disegni di legge ebbero dinanzi alla Camera ed al Senato. In quelle circostanze furono approfondite le ragioni per cui sembra indispensabile che una deroga come quella sancita durante la guerra continui ad aver vigore nel periodo post-bellico. Tutte le classi interessate e le persone competenti ritengono che le condizioni che durante la guerra consigliarono il Governo a concedere il regime straordinario dell'istituto del recesso perdurano ancora oggi, e niente può giustificare l'abbandono di questa riforma che è stata desiderata per la prosperità commerciale del nostro paese. Per tal ragione l'Ufficio centrale unanime ha creduto di dover proporre l'approvazione del

disegno di legge, che viene a rispondere ad un bisogno ancora vivamente sentito. Debbo però avvertire che la proroga di cotesto istituto, che viene chiesta con l'odierno progetto di legge, è l'ultima e avrà una durata, almeno è da augurarselo, molto breve.

La legge del 30 dicembre 1924, che ha autorizzato la pubblicazione di nuovi Codici, potrà facilmente permettere al ministro guardasigilli ed al Governo di presentare, forse fra pochi mesi, al Parlamento un progetto di Codice di commercio redatto secondo le direttive che furono segnate dallo stesso Parlamento. Ora, senza preannunciare e senza prevenire ciò che il progetto potrà contenere, è molto probabile che il progetto ridurrà notevolmente l'istituto del recesso, che è stato una invenzione della nostra legislazione in un momento molto incerto della vita commerciale, quando si credeva che con certi rimedi si potesse provvedere ad armonizzare il diritto del singolo con il diritto della maggioranza.

Questo istituto però non ha dato sempre buon risultato. Fatto è che negli ultimi 40 anni sono avvenute all'estero molte riforme legislative, ma nessun paese ha creduto di introdurre nel proprio sistema questo istituto. In ogni modo, fra pochi mesi noi avremo probabilmente la sua sistemazione definitiva e radicale. Nulla consiglia di creare un periodo intermedio, in cui riviva una legislazione che non è quella in vigore e che non sarà quella in vigore tra pochi mesi. Per queste ragioni l'Ufficio centrale rinnova la sua preghiera di approvare il presente disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Ho ben poco da aggiungere a quello che egregiamente ha detto l'onorevole relatore. Il disegno di legge, di portata modestissima, non ha che un valore transitorio.

L'onorevole Fracassi ha obiettato che sono cessate ormai le ragioni per cui in via eccezionale, durante la guerra, venne emanato il decreto 1° aprile 1915. Ma quelle ragioni non erano transitorie, erano ragioni che venivano sostenute da molte parti, perchè in sostanza il diritto di recesso in certissimi contrastava con l'espansione della vita economica del paese.

Ora si comprende che un istituto di questo genere abbia potuto essere introdotto in un periodo in cui, come ha ricordato l'onorevole senatore D'Amelio, la vita commerciale italiana era ancora ristretta in limiti angusti. Ma appena essa prese uno slancio vigoroso, si vide che il diritto di recesso, in caso di aumento di capitale più ancora che in caso di fusione, era non soltanto una remora, ma un vero pericolo per l'espansione economica italiana.

Ecco perchè durante la guerra fu adottato quel temperamento. Oggi non vi è però nessuna ragione di mutare la nostra legislazione.

Come benissimo ha osservato l'onorevole relatore, davanti alla Commissione composta di altissimi competenti e presieduta dal senatore D'Amelio che studia la riforma del Codice di commercio in base alla autorizzazione ottenuta fin dal 1923, la questione è stata trattata, e la corrente prevalente è per una limitazione del diritto di recesso. Ecco perchè ho ritenuto opportuno di accogliere l'invito che mi è stato fatto da molte parti di prolungare ancora, fino a che il nuovo Codice sarà andato in vigore, la disposizione del decreto-legge del 1923. Piccolo disegno di legge, di modesta portata, di valore temporaneo e transitorio, perchè confido, con l'onorevole relatore, che fra pochissimo tempo, forse fra pochi mesi, il nuovo Codice possa andare in vigore.

Del resto le disposizioni di questo disegno di legge, che si riferiscono al decreto-legge del 1923, sono state approvate sia dal Senato, sia dalla Camera. Non abbiamo avuto la convalida integrale del decreto-legge, ma abbiamo avuto una prima approvazione da parte del Senato di un disegno di legge analogo a questo. In base alla approvazione del Senato fu fatto il decreto-legge che è stato poi presentato all'altro ramo del Parlamento dal quale è stato convalidato. Se formalmente il decreto-legge non è stato perfezionato dai due rami del Parlamento, è stato però approvato da ambedue.

Ecco perchè mi sono creduto autorizzato a proporre il disegno di legge in discussione.

Avrei potuto farlo per decreto-legge, ma non l'ho creduto opportuno perchè l'urgenza ci era, ma non era assolutamente tale da impedire che il Parlamento potesse interloquire. Dopo che il Senato, come confido, avrà approvato il

disegno di legge, vedrò se sarà il caso di fare il decreto-legge, oppure, come io preferisco, se sia il caso di attendere che la Camera approvi il disegno di legge. Durante il brevissimo intervallo, avremo una sospensione che sarà sanata dalla successiva legge.

Per queste ragioni confido che il Senato vorrà dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Fracassi se mantiene la sua proposta sospensiva.

FRACASSI. Non insisto nella mia proposta sospensiva, ma mi auguro che la Commissione che studia il nuovo Codice di commercio voglia affrettare i suoi lavori. Spero che questi possano concludersi entro il 1925. Altrimenti è un sistema di legiferare che sarebbe meglio non fosse mai esistito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e della riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1216.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 25 maggio 1915, numero 767, relativo alla istituzione della categoria degli aspiranti medici, modificato con decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1652, e prorogato col decreto luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1778;

Vista la legge 29 novembre 1923, n. 2591, concernente la nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2997, concernente le norme di reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3224, concernente la obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aspiranti medici, che, alla data del 31 dicembre 1923, abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia, saranno nominati sottotenenti medici di complemento, purchè alla data stessa non abbiano superato il 39° anno di età.

Potranno ottenere la nomina a sottotenente medico anche gli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia, che al 31 dicembre 1923 abbiano superato il 39° anno di età, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Essi saranno iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento o di riserva, a loro scelta, osservata tuttavia la condizione di cui all'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2997.

Art. 2.

Le nomine a sottotenente medico di complemento o della riserva, di cui al precedente articolo, saranno effettuate con anzianità 1° gennaio 1924.

Art. 3.

Le disposizioni del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto saranno applicate anche agli aspiranti medici che avranno conseguito la laurea in medicina e chirurgia posteriormente al 31 dicembre 1923. La loro nomina a sottotenente medico di complemento sarà effettuata con anzianità di grado corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento della laurea.

Art. 4.

Gli aspiranti medici che non conseguono in base alle precedenti disposizioni, la nomina a sottotenente medico di complemento o della riserva, saranno dispensati, con determinazione ministeriale, da ogni obbligo di servizio militare col 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 39° anno di età, od anche prima nel caso di riconosciuta inabilità fisica al servizio militare.

Quelli di essi che avessero già superato tale limite di età saranno dispensati da ogni obbligo di servizio militare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I sottotenenti di complemento o della riserva nominati in forza del presente decreto saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di servizio di prima nomina.

Art. 6.

La legge 29 novembre 1923, n. 2591, è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GENNAIO 1925

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI GIORGIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIETTO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi Istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi Istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi Istituti Nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia Marina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1407.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2557;

Visto il Regio decreto 22 novembre 1923, numero 3174;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina (ufficiali di vascello e macchinisti), che per l'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, prendano parte con esito favorevole a concorsi a cattedre di materie professionali nei Regi istituti nautici, è computato, agli effetti della nomina a professore ordinario, il periodo d'insegnamento che essi eventualmente dovessero compiere come supplenti, a decorrere dal 1° ottobre successivo all'approvazione ministeriale della graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile anche agli ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina (ufficiali di vascello e macchinisti) che presero parte con esito favorevole al concorso previsto dall'art. 10 del decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
TAON DI REVEL
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIETTO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle Colonie » (N. 36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle Colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della R. Marina destinato a terra nelle Colonie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1727.

VITTORIO EMANUELE III

Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646.

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 20 marzo 1913, n. 284, che stabilisce il soprassoldo spettante al personale della R. Marina destinato a terra in Libia e negli altri territori occupati durante la guerra Italo-Turca;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1913, che assegna ai sottufficiali e militari del C. R. E. i soprassoldi di categoria specialità e destinazione indicati nel decreto stesso;

Visto il Regio decreto 28 novembre 1920, n. 1735, che stabilisce il trattamento del perso-

nale militare della R. Marina destinato al montamento ed all'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della Colonia Eritrea;

Visto il Regio decreto 24 gennaio 1914 che approva l'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica ed i successivi che lo modificano;

Visto il Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1332, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari impiegati civili di ruolo, ed operai a matricola e straordinari metropolitani dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in colonia;

Visto i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, che stabiliscono il trattamento spettante al personale militare e civile dislocato in Colonia;

Ritenendosi necessario per motivi d'equità e di carattere disciplinare di far cessare la spequazione di trattamento finora esistita fra il personale della R. Marina dislocato nelle colonie e il personale metropolitano del R. Esercito in analoghe condizioni, e per conseguenza di estendere al primo, in quanto sia applicabile, il trattamento stabilito per il secondo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina di concerto con quello delle finanze, e delle Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della R. Marina destinati a terra in Libia è dovuta una indennità di destinazione pari a tre quarti dello stipendio decorrente dal giorno dello sbarco in Colonia fino al giorno dell'imbarco pel viaggio di rimpatrio.

Art. 2.

Agli ufficiali della R. Marina destinati a terra nell'Eritrea e nella Somalia Italiana è dovuta una indennità di destinazione pari allo stipendio, per la destinazione nell'Eritrea, e pari allo stipendio aumentato di un quarto, per la destinazione nella Somalia, decorrente dal giorno

dello sbarco in Colonia fino al giorno dell'imbarco per il viaggio di rimpatrio.

Art. 3.

Ai detti ufficiali competono per raggiungere la loro destinazione in Colonia e pel viaggio di rimpatrio definitivo le indennità di trasferimento per essi e per la famiglia, nella misura e con le stesse modalità per i trasferimenti nel Regno, avvertendo che la diaria per gli ufficiali ed i compensi per le persone di famiglia spettano per il solo periodo di tempo relativo al viaggio per terra.

Le indennità per la famiglia sono però dovute soltanto se l'ufficiale sia stato autorizzato dai rispettivi Governi a portarla seco in colonia ovvero a farsi raggiungere, e in caso di rimpatrio non verranno concesse se l'ufficiale rimpatri a sua domanda prima che siano trascorsi due anni dalla sua destinazione in Colonia.

Art. 4.

Agli stessi ufficiali dovranno intendersi estensibili, in quanto ne possa ricorrere l'applicabilità per la località ove prestano servizio e in ragione del grado e delle funzioni rivestite, le stesse norme regolanti le eventuali concessioni di indennità di disagiata residenza e l'assegnazione dell'alloggio gratuito, previste per i funzionari destinati in Colonia ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, nonchè dovranno applicarsi le disposizioni dell'art. 15 del decreto stesso per quanto riguarda le missioni compiute nell'ambito della Colonia.

Art. 5.

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni del C. R. E. destinati a terra in Libia è dovuto un soprassoldo giornaliero di destinazione, cumulabile con i soprassoldi di categoria e speciali incarichi, nella seguente misura:

Capo di 1ª classe	L. 5.70
» » 2ª »	» 5.60
» » 3ª »	» 5.45

2º capo e 2º capo anziano	» 5.15
sottocapo e comune	» 2.—

Art. 6.

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni del C. R. E. destinati a terra nell'Eritrea e nella Somalia Italiana è dovuto un soprassoldo giornaliero di destinazione, non cumulabile con i soprassoldi di categoria e speciali incarichi, nella seguente misura:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L. 10
Secondi capi e secondi capi anziani	» 7
Sottocapi	» 5
Comuni	» 3

Art. 7.

Ai sottufficiali sono applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 3 nei riguardi dei trasferimenti propri e delle famiglie in Colonia.

Art. 8.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari del C. R. E. destinati a terra in Colonia, a partire dal 2º anno di permanenza nella stessa se trattasi della Libia, e dal 3º anno di permanenza se trattasi della Colonia Eritrea o della Somalia, nei casi in cui fruiscono di licenza ordinaria annuale, e per gli ufficiali e sottufficiali anche per le persone di famiglia, sarà concesso il rimborso della spesa di viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Tale concessione non sarà rinnovata se non ogni due anni, e s'intenderà per un solo viaggio di andata e ritorno qualora la licenza fosse fruita in periodi frazionati.

Il trattamento di rimborso delle spese di viaggio di cui sopra è sempre dovuto nei casi di licenza straordinaria concessa per infermità contratta in Colonia per causa di servizio, e si estenderà fino alla località della licenza.

Art. 9.

Sono abrogati i Regi decreti 20 marzo 1913, n. 284 e 28 novembre 1920, n. 1735.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
DE STEFANI
DI SCALEA.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, N. 1580, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa » (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che apporta modificazione all'articolo 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa.

ALLEGATO.

Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648, circa la istituzione delle categorie di ragioneria, di gestione e d'ordine dei Regi Arsenali militari marittimi;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Considerata la necessità di determinare il grado gerarchico dei funzionari militari e civili che possono prendere parte ai concorsi per gestori di magazzino e di cassa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo comma dell'art. 5 della legge 5 luglio 1911, n. 648, è così modificato:

« I gestori di magazzino e di cassa sono nominati mediante concorso per titoli, sentito il Consiglio di amministrazione, fra gli ufficiali e funzionari civili della Regia marina che contino almeno 15 anni di servizio effettivo ed appartengano almeno al grado undecimo dell'ordinamento gerarchico ».

Il presente Regio decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 24 maggio 1904, n. 834, relativo ai compensi ai membri di commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione » (Numero 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834 relativo ai compensi ai membri di commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media e artistica e a posti di ruolo scien-

tifico e tecnico delle antichità e belle arti è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150, e di L. 20 per ogni ulteriore gruppo di 10.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 sino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedano può essere accordata al termine dei lavori un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio.

I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedono nella città nella quale hanno luogo gli esami.

Ai membri delle Commissioni di vigilanza per i concorsi è corrisposta una diaria di L. 25.

Art. 2.

Nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite dall'articolo precedente è corrisposto il compenso ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo delle scuole elementari, a posti di ruolo nei Regi istituti dei sordo-muti e nelle scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi.

Art. 3.

Tra i componenti la Commissione centrale per i libri di testo delle scuole elementari prevista dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 737, i quali partecipino ai lavori della Commissione stessa, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 50 per ogni volume esaminato.

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli spettano a tutti i membri delle indicate Commissioni, appartengano essi o non all'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Salvo quanto è prescritto negli articoli precedenti, ai funzionari di ruolo scientifico e tecnico delle antichità e belle arti ed ai capi ed insegnanti di istituti di qualsiasi grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, è corrisposta, per le missioni che compiano in sede e che non rientrino nelle normali attribuzioni del loro ufficio, una diaria pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° dicembre 1923, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: Oviglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per impiegati e salariati degli enti locali » (N. 52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587 relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e dei salariati degli enti locali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1587.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 15 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, il Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093, ed il Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Enti locali di cui all'art. 1 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, all'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836, ed all'art. 1 della legge 11 giugno 1916, n. 720, devono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di impiegato e di salariato, dei rispettivi titolari, e degli stipendi o salari stabiliti per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto, colla indicazione, per le variazioni in confronto agli anni precedenti, della precisa data della loro decorrenza.

Art. 2.

La Prefettura, in base alle notizie anzidette ed a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza ed i relativi ruoli, trasmettendo i primi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti

di previdenza, ed i secondi alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione, entro il mese di maggio dell'anno cui si riferiscono.

Per gli Enti che non abbiano inviate le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprenderà in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente con elenchi suppletivi o con fogli di detrazione.

I contributi di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2349, compresi negli elenchi generali devono essere versati dagli Enti alla sezione di Regia tesoreria entro il mese di giugno.

Art. 3.

Agli Enti, che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie indicate all'art. 1, potrà essere inflitta una penalità, con decreto del Prefetto, in misura non superiore al 5 per cento dei contributi complessivamente dovuti.

A tale penalità sono applicabili le norme stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093.

Contro l'applicazione di tale penalità e di quella stabilita dal Regio decreto sopra citato, gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno.

Art. 4.

L'art. 7 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, non è applicabile per il pagamento dell'uno per cento accordato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il recupero dei contributi arretrati spettanti alla Cassa di previdenza per il periodo 1916-1923.

Art. 5.

Il presente decreto per gli articoli 1, 2 e 3 avrà effetto dal 1° gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE' STEFANI
FEDERZONI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le soprintendenze delle opere di antichità e belle arti » (N. 67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, numero 1627 contenente disposizioni per le Soprintendenze alle opere di antichità e belle arti ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le Soprintendenze alle opere di antichità e belle arti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1627.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Veduto l'art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 687;

Considerata la necessità di integrare l'art. 34 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, in relazione alle norme preesistenti attinenti alla stessa materia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 34 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è sostituito il seguente:

« Coadiuvano le Soprintendenze nella tutela degli interessi artistici ed archeologici:

le Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte;

gli ispettori onorari dei monumenti, scavi e oggetti d'antichità e d'arte;

gli uffici di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 687.

La composizione, la distribuzione, i compiti e i modi di nomina e di funzionamento delle Commissioni provinciali e degli ispettori onorari saranno disciplinati dal regolamento. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, saranno applicate le disposizioni del Capo V della legge 27 giugno 1907, n. 386.

Le funzioni di membro delle Commissioni provinciali e d'ispettore onorario sono gratuite ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 28 febbraio 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CASATI.

V. - Il Guardasigilli: OVIOLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di commercio e industria dello Jonio in Taranto » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693 col quale fu istituita la Camera di commercio e industria dello Jonio in Taranto ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di commercio e industria dell'Jonio con sede in Taranto e con giurisdizione sulla provincia dell'Jonio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1693.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1911, che istituisce la provincia dell'Jonio;

Visto il Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 3008, col quale fu estesa alla provincia dell'Jonio la giurisdizione territoriale della Camera di commercio e industria di Lecce;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la Camera di commercio e industria dell'Jonio con sede in Taranto e con giurisdizione sulla provincia dell'Jonio.

Art. 2.

Per effetto del disposto del precedente articolo alle Camere di commercio delle Puglie indicate nell'allegato A del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, viene aggiunta la Camera di commercio dell'Jonio con giurisdizione sulla provincia omonima e conseguentemente la giurisdizione della Camera di commercio di Lecce resta limitata alla provincia di Lecce.

Art. 3.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla nomina di un Commissario governativo incaricato dell'attuazione di quanto dispone l'art. 1 e che durerà in carica fino all'insediamento del Consiglio camerale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
NAVA.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435 concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle Colonie » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, numero 1435 concernente modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle Colonie ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1435.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto l'art. 1 del Regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 216;

Considerato che presso il Ministero delle colonie trovasi, alla diretta dipendenza del ministro, l'Ufficio speciale studi e propaganda a cui è preposto un funzionario che, in relazione a determinati servizi, esercita le attribuzioni e le facoltà già conferite al direttore generale degli affari politici;

Riconosciuta la opportunità di chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie anche il capo dell'Ufficio predetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capo dell'Ufficio speciale di studi e propaganda del Ministero delle colonie fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero stesso, insieme agli altri componenti indicati dall'ar. 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

PIETRO LANZA DI SCALEA

V. — *Il Guardasigilli*: ONIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923 » (N. 53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, numero 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923 ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti addetti alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, i quali abbiano cessato definitivamente di prestare servizio dal 1° gennaio 1923 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in seguito a riduzione di posti per soppressione o limitazione di servizio o per esuberanza debitamente autorizzate dall'autorità governativa, o per scarso rendimento o incapacità, senza avere acquistato diritto a pensione a termini del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, avranno diritto al trattamento stabilito nei seguenti articoli, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto regolamento 30 settembre 1920.

Art. 2.

Hanno diritto a pensione secondo le norme del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, gli agenti di cui al precedente articolo i quali:

a) abbiano raggiunto 60 anni di età se addetti ai servizi attivi e 65 anni se addetti a servizi sedentari ed abbiano compiuto 25 anni di servizio utile a pensione ai sensi del regolamento;

b) siano riconosciuti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, inabili in modo permanente ed assoluto a lavoro proficuo ed abbiano 10 anni di servizio utile a pensione.

Art. 3.

Agli agenti che non abbiano diritto a pensione secondo l'articolo precedente è concessa facoltà di chiedere entro il 31 dicembre 1924 la restituzione del contributo di previdenza del 15% versato dal 1° gennaio 1919 in poi, sotto deduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per gli agenti che non sono soggetti a tale assicurazione sotto deduzione dei quattro quindicesimi del contributo stesso, che rimangono accreditati a loro favore con la forma dei versamenti facoltativi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI
FEDERZONI
NAVA.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materie di opere pubbliche interessanti l'amministrazione dello Stato » (N. 62-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materie di opere pubbliche interessanti l'amministrazione dello Stato ».

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'articolo unico nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato, sostituendo all'ultimo periodo dell'articolo primo il seguente: « Ai testimoni e periti sono applicabili in questo caso gli articoli 210, 214, 215 e 216 del Codice penale ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1478.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di dare al Governo la facoltà di attribuire alle Commissioni di inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato, il diritto di deferire il giuramento ai testimoni e periti e di comminare adeguate sanzioni penali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Commissioni d'inchiesta, che vengono nominate con l'incarico di eseguire accertamenti sulla regolarità di gestioni amministrative e sulla esecuzione di opere pubbliche che interessano in qualunque modo l'Amministrazione dello Stato, possono essere conferite, con decreto Reale, quando lo richieda la natura e l'importanza delle indagini, le facoltà di esaminare testimoni con i poteri conferiti al magistrato dagli articoli 245 e seguenti del Codice di procedura penale. Alle stesse Commissioni può essere data facoltà di eseguire per mezzo di periti sommari accertamenti di indole tecnica. Ai testimoni e periti sono applicabili in questo caso gli articoli 210, 214, 215 e 216 del Codice penale.

Art. 2.

Ai testimoni e periti sentiti dalle Commissioni d'inchiesta a senso dell'articolo precedente potrà essere deferito il giuramento nei modi prescritti dagli articoli 88 e 90 del Codice di procedura penale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
SARROCCI
OVIGLIO.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914 » (N. 39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 39).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese del Protocollo è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

(Approvato).

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE BERNE REVISEE DU 13 NOVEMBRE 1908.

Les Pays membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et ar-

tistiques, désirant autoriser une limitation facultative de la portée de la Convention du 13 novembre 1908, ont, d'un commun accord, arrêté le Protocole suivant :

1. Lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union, les dispositions de la Convention du 13 novembre 1908 ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Pays contractant de restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, sujets ou citoyens dudit pays étranger et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des pays de l'Union.

2. Le droit accordé aux Etats contractants par le présent Protocole appartient également à chacune de leurs Possessions d'outre-mer.

3. Aucune restriction établie en vertu du n° 1 ci-dessus ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

4. Les Etats qui, en vertu du présent Protocole, restreindront la protection des droits des auteurs, la notifieront au Gouvernement de la Confédération Suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération Suisse communiquera aussitôt le fait à tous les autres Etats de l'Union.

5. Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications seront déposées à Berne, dans un délai maximum de douze mois, comptés à partir de sa date. Il entrera en vigueur un mois après l'expiration de ce délai, et aura même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays membres de l'Union ont signé le présent Protocole, dont une copie certifiée sera remise à chacun des Gouvernements unionistes.

Fait à Berne, le 20 mars 1914, en un seul exemplaire, déposé aux archives de la Confédération Suisse.

Pour l'Allemagne :
ROMBERG

Pour la Danemark :
W. PESTALOZZI

Pour la Belgique :

P. DE GROOTE

Pour la France :

BEAU

Pour la Grande-Bretagne :

E. HICKS BEACH

Pour Haïti :

CH. FOUCHARD

Pour l'Italie :

PAULUCCI DE CALROLI

Pour le Japon :

GENSHIRO NISHI

Pour Libéria :

J. VIEWEG

Pour le Luxembourg :

P. DE GROOTE

Pour l'Espagne :

FRANCISCO DE REYNOSO

Pour Monaco :

ALB. OELER

Pour la Norvège :

DE GEORG WETTSTEIN

Pour les Pays-Bas :

VAN PANHUYTS

Pour le Portugal :

JOAQUIM PEDROSO

Pour la Suède :

H. VON ESSEN

Pour la Suisse :

MÜLLER

Pour la Tunisie :

BEAU

(Traduzione).

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI BERNA RIVEDUTA, DEL 13 NOVEMBRE 1908.

I Paesi appartenenti all'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, desiderando autorizzare una limitazione facoltativa della portata della Convenzione del 13 novembre 1908, hanno, di comune accordo, stabilito il seguente Protocollo :

1. Quando un Paese estraneo all'Unione non protegge in modo sufficiente le opere degli autori appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione, le disposizioni della Convenzione del 13 novembre 1908 non possono portare pregiudizio, in alcun modo, al diritto che appartiene al Paese contraente di restringere la protezione delle opere, i cui autori sono, al momento della prima pubblicazione di tali opere, sudditi o cittadini del detto Paese estraneo all'Unione e non sono domiciliati effettivamente in uno dei Paesi dell'Unione.

2. Il diritto accordato agli Stati contraenti dal presente Protocollo appartiene ugualmente a ciascuno dei loro possedimenti di oltremare.

3. Nessuna restrizione stabilita in forza del n. 1, come sopra, dovrà portare pregiudizio ai diritti che un autore avrà acquistato su un'opera pubblicata in uno dei Paesi dell'Unione prima dell'entrata in vigore di questa restrizione.

4. Gli Stati che, in forza del presente Protocollo, restringeranno la protezione dei diritti

degli autori, lo notificheranno al Governo della Confederazione Svizzera, con una dichiarazione scritta, dove saranno indicati i Paesi rispetto ai quali la protezione è ristretta, come pure le restrizioni alle quali i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi sono sottoposti. Il Governo della Confederazione Svizzera darà di ciò immediata comunicazione a tutti gli altri Stati dell'Unione.

5. Il presente Protocollo sarà ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Berna, in un termine massimo di dodici mesi a partire dalla sua data. Esso entrerà in vigore un mese dopo lo spirare di questo termine, ed avrà la stessa forza e durata della Convenzione alla quale si riferisce.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Paesi membri dell'Unione hanno firmato il presente Protocollo, di cui una copia autenticata sarà consegnata a ciascuno dei Governi dell'Unione.

Fatto a Berna, il 20 marzo 1914, in un solo esemplare, depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera.

<i>Per la Germania:</i>	<i>Per la Danimarca:</i>
ROMBERG	W. PESTALOZZI
<i>Per il Belgio:</i>	<i>Per la Spagna:</i>
P. DE GROOTE	FRANCISCO DE REYNOSO
<i>Per la Francia:</i>	<i>Per Monaco:</i>
BEAU	ALB. OELER
<i>Per l'Inghilterra:</i>	<i>Per la Norvegia:</i>
E. HICKS BEACH	DE GEORG WETTSTEIN
<i>Per Haiti:</i>	<i>Per l'Olanda:</i>
CH. FOUCHARD	VAN PANHUYT
<i>Per l'Italia:</i>	<i>Per il Portogallo:</i>
PAULUCCI DE' CALBOLI	JOAQUIM PEDROSO
<i>Per il Giappone:</i>	<i>Per la Svezia:</i>
GENSHIRO NISHI	IL VON ESSEN
<i>Per la Liberia:</i>	<i>Per la Svizzera:</i>
J. VIEWEG	MÜLLER
<i>Per il Lussemburgo:</i>	<i>Per la Tunisia:</i>
P. DE GROOTE	BEAU

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 763, concernente disposizioni relative alle scuole elementari nei territori annessi » (N. 43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924,

n. 763, contenente disposizioni relative alle scuole elementari nei territori annessi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 763, contenente disposizioni relative alle Scuole elementari nei territori annessi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 22 aprile 1923, numero 993;

Visto il Regio decreto 20 dicembre 1923, numero, 3113;

Considerato che con il 1° gennaio 1924 è entrato in vigore nei territori annessi l'ordinamento tributario del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi è fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sarà versato dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

Art. 2.

La quota di concorso dell'Erario dello Stato ai Comuni di cui all'art. 1, che conservano la autonomia scolastica, è fissata dal 1° gennaio 1924 nella misura di lire 7 per ogni abitante, secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921.

Detta quota sarà versata a ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tale quota non sono comprese le somme dovute ai Comuni per effetto del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

Art. 3.

Il pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti dovuti ai maestri in attività di servizio e delle pensioni da corrispondersi ai maestri e alle loro vedove ed orfani sarà effettuato non oltre il 30 giugno 1924, dai commissari liquidatori, di cui all'art. 5 del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113.

Lo Stato corrisponderà ai commissari suddetti le somme necessarie per il pagamento degli stipendi ed assegni dovuti ai maestri elementari, salvo il rimborso dei contributi di cui all'articolo 1 da parte dei Comuni, le cui scuole saranno amministrate dai provveditori agli studi, e delle somme eccedenti il contributo dello Stato da parte dei Comuni, che conserveranno l'amministrazione delle scuole.

Art. 4.

La spesa per il pagamento degli emolumenti degli impiegati in servizio presso gli uffici di stralcio, di cui all'art. 5 del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, nonchè le spese di gestione degli uffici medesimi, così per il servizio degli stipendi come per il servizio delle pensioni, saranno ripartite dal commissario liquidatore in aliquote proporzionali al numero degli abitanti fra i Comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica.

Art. 5.

Oltre i Comuni capoluoghi di provincia potranno assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insinda-

cabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risulteranno in tutto idonei ad amministrarle.

Art. 6.

Fino al 30 giugno 1924 lo Stato corrisponderà, per il pagamento delle pensioni ai maestri elementari, alle loro vedove ed orfani, la somma necessaria a complemento dell'attuale ammontare delle quote versate e da versarsi dai maestri in base alle leggi della cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 7.

Per un triennio a far tempo dal 1° gennaio 1924 il ministro per la pubblica istruzione avrà facoltà di sospendere, nei Comuni dei territori annessi, di cui al presente decreto, l'applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, nelle parti riguardanti la costituzione e la gestione delle scuole provvisorie e delle scuole sussidiate.

Art. 8.

Per un triennio, a far tempo dal 1° gennaio 1924, continueranno ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata Monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalità per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalità medesime.

Nella procedura, relativa alle dette penalità, ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
GENTILE
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 849, che autorizza i Provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso speciale tra maestri ex-combattenti » (N. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 849, che autorizza i Provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso speciale tra maestri ex-combattenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 maggio 1924, n. 849, che autorizza i Provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso speciale tra maestri ex combattenti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 849.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 marzo 1923, numero 635;

Veduto il Regio decreto 7 ottobre 1923, numero 2132;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere con norme speciali alla sistemazione dei maestri che prestarono servizio in reparti combattenti durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 2 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, entro il maggio 1924 sarà bandito dai Regi provveditori agli studi per le scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica e dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole un concorso speciale per titoli ed esami scritti ed orali, con scadenza al 30 giugno 1924, e senza limiti di età, tra i maestri i quali documentino, con attestazione rilasciata dalla competente autorità militare, d'aver prestato servizio durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 in reparti combattenti, in qualunque tempo abbiano essi conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare ed anche se abbiano partecipato ai concorsi speciali e generali precedentemente banditi.

Non possono essere ammessi al detto concorso coloro che siano stati condannati per diserzione ancorchè amnistiati.

Art. 2.

Il concorso è regolato dalle disposizioni del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 3.

I vincitori del concorso sono iscritti a seguito della graduatoria del concorso speciale suppletivo bandito a norma dell'art. 8, 1° comma, del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 635, e conseguono la nomina con le modalità di cui agli articoli 9 e 11 dello stesso decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
GENTILE.

V. — *Il Guardasigilli*: OYGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di dodici dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borea d'Olmo, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna,

Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Coffari, Colosimo, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Diaz, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Fracassi, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi Grassi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Oliveri, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palumino, Pansa, Paternò, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggio, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Sanarelli, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè, Serristori, Setti, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Zerboglio, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso dei soci delle società per azioni (N. 97-1);

Senatori votanti 243

Favorevoli 203

Contrari 40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 31);

Senatori votanti 243

Favorevoli 211

Contrari 32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina (N. 33);

Senatori votanti 243

Favorevoli 213

Contrari 30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle colonie (N. 36);

Senatori votanti 243

Favorevoli 208

Contrari 35

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'articolo 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa (N. 37);

Senatori votanti 243

Favorevoli 211

Contrari 32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 44);

Senatori votanti 243

Favorevoli 212

Contrari 31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali (N. 52);

Senatori votanti 243

Favorevoli 211

Contrari 32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le Soprintendenze alle opere di antichità e belle arti (N. 67);

Senatori votanti 243

Favorevoli 203

Contrari 40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di Commercio e Industria dell'Jonio in Taranto (N. 81);

Senatori votanti 243

Favorevoli 210

Contrari 33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle colonie (Numero 73).

Senatori votanti 243

Favorevoli 210

Contrari 33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923 (N. 53);

Senatori votanti 243

Favorevoli 215

Contrari 28

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo Addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914 (N. 39);

Senatori votanti 243

Favorevoli 215

Contrari 28

Il Senato approva.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Ai ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per conoscere le intenzioni del Go-

verno sul traforo dello Stelvio per una linea ferroviaria internazionale concessa all'Italia dal Trattato di Versailles, con la condizione di inizio dei lavori in epoca prestabilita non lontana.

Reggio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia;

b) di un commissario della Cassa di depositi e prestiti;

c) di un commissario di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 763, contenente disposizioni relative alle scuole elementari nei territori annessi (N. 43);

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 849, che autorizza i provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso speciale tra maestri ex combattenti (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato (N. 62);

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 80).

La seduta è tolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 14 febbraio 1925 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche